

ASSIREVI

Associazione Italiana Revisori Contabili
20123 Milano - Via V. Monti, 16 - Tel. 02-436950 - Fax 02-437396

Spett.le
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Milano, 30 maggio 2008


Oggetto: **Documento di Consultazione inerente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio**

Con riferimento alla consultazione in oggetto, trasmettiamo in allegato alla presente un documento contenente le osservazioni che la scrivente Associazione si prega di fornire a Codesto Spettabile Dipartimento.

Assirevi rimane in ogni caso a disposizione per qualunque chiarimento ritenuto utile od opportuno.

Con osservanza.

Assirevi
Il Presidente



All./

Osservazioni sul Documento di Consultazione inerente l'attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ("DRC")

Par. 1 – Modalità di recepimento della Direttiva 2006/43/CE

Assirevi condivide la proposta avanzata dal Ministero di accorpate in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale. Tali disposizioni, infatti, risultano attualmente disseminate in varie fonti normative, frequentemente non coordinate tra di loro.

Peraltro, si ritiene opportuno ricordare che, oltre ai testi di legge richiamati nel Documento di Consultazione, dovranno essere oggetto di coordinamento con la nuova disciplina anche le leggi speciali che prevedono obblighi di revisione, nell'ambito delle quali figurano ancora rinvii al DPR 136/75. A titolo esemplificativo, tra le tante, si ricordano le seguenti disposizioni:

- società cooperative (D. Lgs. 2.8.2002 n. 220): revisione da parte di società iscritte all'Albo speciale o nel Registro dei revisori contabili, convenzionate con l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. D.M. 16 novembre 2006 fissa criteri e modalità di scelta delle società di revisione;
- società che svolgono distribuzione gas (D. Lgs. 23.5.2000 n. 164): tenute alla certificazione del bilancio;
- società che svolgono distribuzione energia elettrica (Legge 9.1.1991 n. 9): bilanci sottoposti a società di revisione;
- società concessionarie autostradali (Legge 23 dicembre 1992 n. 498): certificazione del bilancio ai sensi del DPR 136/75;
- imprese di costruzioni (Decreto Presidente Consiglio 27 febbraio 1988): certificazione del bilancio ai sensi del DPR 136/75 da una società di revisione iscritta all'Albo speciale;
- imprese costruzione e riparazione navale (Legge 14.8.1982 n. 598): bilancio certificato da società autorizzate ai sensi dell'art. 8 DPR 136/75;

ASSIREVI

- società municipalizzate (D.L. 22.12.1981): collegio dei revisori affiancato da società di certificazione;
- consorzio obbligatorio oli usati (DPR 23 agosto 1982 n. 691): revisione da parte di società autorizzate ai sensi del DPR 136/75;
- società che ricorrono a finanziamenti agevolati (Legge 12 agosto 1977 n. 1258): bilancio certificato da società aventi i requisiti di cui all'art. 8 DPR 136/75;
- imprese controllate da enti di gestione delle partecipazioni statali (Legge 12.8.1977 n. 675): revisione da parte di società autorizzate ai sensi dell'art. 8 DPR 136/75;
- società editoriali (Legge 7 marzo 2001, n. 62): bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi sottoposto alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'Albo speciale.

Par. 3 – Ambito di applicazione dell'obbligo di revisione legale

In relazione all'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione legale, nel Documento di Consultazione si ipotizza un'esenzione a favore di *“tutte le società di capitali che non abbiano superato i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata”*.

In generale, Assirevi ritiene che il beneficio di un'esclusione totale dai controlli possa riguardare unicamente le società in cui sussiste una responsabilità illimitata dei soci. Diversamente, un sistema equo ed equilibrato dovrebbe sempre prevedere forme di controllo per le società che si avvalgono di un regime di responsabilità limitata.

In ogni caso, qualora sulla base di condivisibili considerazioni di equilibrio tra costi e benefici si ritenesse opportuno prevedere una graduazione dei controlli contabili, ad avviso di Assirevi, occorrerebbe comunque tenere conto della struttura degli assetti societari con cui viene svolta l'attività imprenditoriale nel nostro Paese.

La proposta del Documento di Consultazione di applicare quali soglie di esenzione i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata potrebbe determinare un impatto rilevante nel quadro nazionale dei controlli societari. Infatti, data l'entità dei limiti individuati dalla Direttiva 78/660/CEE (ancora da recepire nel nostro ordinamento) e l'attuale struttura del mercato italiano, l'esonero potrebbe risultare di

amplissima applicazione. Ciò determinerebbe una conseguente riduzione di trasparenza informativa ed efficienza dei controlli con riferimento a molte società.

Si ritiene pertanto maggiormente adeguata la proposta formulata a pag. 9 del Documento di Consultazione volta ad accordare l'esenzione *“a un numero minore di società individuando soglie più basse di quelle indicate dall'art. 11 della quarta direttiva”*.

In ogni caso, Assirevi considera auspicabile che, in occasione del recepimento della DRC, venga realizzato un intervento normativo diretto a chiarire i dubbi interpretativi, evidenziati anche nel Documento di Consultazione, in ordine all'attuale formulazione dell'art. 2477 cod. civ. in tema di revisione legale dei conti nelle S.r.l..

Par. 4 – L'obbligo di nomina di un revisore esterno

Con riferimento allo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti da parte del collegio sindacale, Assirevi sottolinea la peculiarità connessa alla potenziale coesistenza in capo ad un unico soggetto di due funzioni di natura diversa tra loro. In base alla normativa vigente, infatti, il collegio sindacale, da un lato, è incaricato, quale organo interno della società, delle funzioni di cui all'art. 2403 cod. civ. (vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento), dall'altro lato, in virtù della facoltà prevista all'art. 2409-bis, ultimo comma, cod. civ., potrebbe essere designato a svolgere il controllo contabile.

Dal contenuto della DRC non emerge un principio idoneo a supportare la coesistenza di funzioni sopra richiamata.

Peraltro, l'art. 22 DRC, come ricordato dal Documento di Consultazione invita espressamente gli Stati membri ad assicurare che *“il revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente siano indipendenti da quest'ultimo e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”*.

Alla luce di tale previsione, solo qualora fosse possibile escludere un qualsivoglia coinvolgimento del collegio sindacale dall'ambito del processo decisionale della società

revisionata si potrebbe sostenerne la “terzietà” e quindi giustificare l’attribuzione a tale organo sociale anche del controllo contabile.

In realtà, come evidenziato autorevolmente in dottrina, le funzioni esercitate dal collegio sindacale ai sensi dell’art. 2403 cod. civ. si manifestano in ogni momento e fase dell’attività con un condizionamento concreto dell’attività degli amministratori.

In effetti, i controlli sull’amministrazione cui i sindaci sono chiamati implicano, oltre al vaglio della legittimità formale degli atti gestori, la verifica della conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica posti dalla scienza dell’economia aziendale.

Tale verifica, accompagnata dai poteri informativi e reattivi propri del collegio sindacale, evidenzia significativi margini di dubbio sulla totale estraneità di tale organo sociale, non tanto alle decisioni gestionali in senso stretto, quanto piuttosto al più generale “processo decisionale” richiamato dalla DRC.

Tutto ciò, senza voler considerare che, nel caso in cui venga meno l’intero organo amministrativo, i sindaci sono addirittura chiamati a svolgere compiti di gestione ordinaria della società (art. 2386, comma 5, cod. civ.).

Del resto, il Principio di Revisione 260 “Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di *governance*”, approvato dalla Commissione Paritetica costituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, prevede comunicazioni da parte del revisore ai “*responsabili dell’attività di governance in relazione a fatti e circostanze emersi dallo svolgimento della revisione di bilancio*”. Ai sensi di tale principio, nella definizione di “*governance*” si ricomprendono le persone che hanno responsabilità di direzione supervisione e controllo di un’impresa e, pertanto, anche il collegio sindacale.

Inoltre, non si può trascurare che sia il Code of Ethics dell’IFAC, sia la Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 in tema di indipendenza dei revisori legali dei conti, sia il Principio di Indipendenza emanato dalla suddetta Commissione Paritetica e raccomandato dalla Consob in data 5 ottobre 2005 individuano tra le minacce più rilevanti per l’indipendenza del revisore quello del coinvolgimento nel processo decisionale della società revisionata. Tale coinvolgimento genera infatti significativi rischi di autoriesame.

A ben vedere, quindi, ad avviso di Assirevi, non si può escludere che il contemporaneo svolgimento da parte del collegio sindacale delle funzioni di cui all’art. 2403 cod. civ. e del controllo contabile possa far sorgere tale rischio.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, appare ragionevole la proposta formulata dal Documento di Consultazione.

Par. 5 – Abilitazione

Assirevi condivide la posizione espressa dal Ministero circa “*l’incompatibilità con la DRC del requisito dell’oggetto sociale esclusivo*”.

In effetti, tale requisito non è richiesto dalla DRC e, come ormai da più parti sottolineato, costituisce un vincolo superato dalle recenti evoluzioni legislative.

Come noto, infatti, a seguito della Legge Risparmio (e delle conseguenti modifiche apportate al TUIF e al Regolamento Emittenti) è stata introdotta a livello normativo la nozione di “*rete del revisore*” e sono state disciplinate fattispecie inerenti la sua indipendenza che tengono conto dell’operatività, nei confronti dei soggetti conferenti gli incarichi di revisione, di società appartenenti al *network* del revisore medesimo.

Assirevi, pertanto, sottolinea l’opportunità di procedere all’eliminazione del suddetto requisito, potenzialmente già oggetto di abrogazione implicita ad opera della Legge Risparmio.

Fermi tali rilievi, la scrivente Associazione ritiene opportuno richiamare l’attenzione su un ulteriore aspetto connesso al tema dell’abilitazione professionale.

Come puntualmente evidenziato nella ricostruzione normativa contenuta al par. 5.2.2 del Documento di Consultazione, attualmente l’art. 161 TUIF richiede l’accertamento da parte di Consob di uno specifico requisito di “*idoneità tecnica*” ai fini dell’iscrizione delle società di revisione nell’albo speciale.

Nel sistema di controllo pubblico delineato nel Documento di Consultazione (par. 19) non risulta chiara la sorte di tale requisito, considerate l’esistenza di un albo unico e di un unico soggetto (l’organismo di nuova costituzione) competente per abilitazioni ed iscrizioni nello stesso.

Al riguardo, Assirevi ritiene che il requisito dell’idoneità tecnica, ancor più in presenza dell’albo unico, costituisca uno dei presidi di maggiore rilevanza all’atto dell’assegnazione degli incarichi relativi ad enti di interesse pubblico. E’ infatti evidente che, in questi casi, il revisore designato deve possedere adeguata struttura organizzativa e specifica esperienza o capacità professionale per svolgere l’attività di

revisione. Conseguentemente, l'idoneità tecnica dovrebbe continuare ad essere oggetto di specifica verifica da parte delle autorità di vigilanza. Qualora tale verifica non possa essere esercitata in via preventiva rispetto al conferimento dell'incarico, sarebbe comunque necessario che intervenisse tempestivamente rispetto alla nomina del revisore. Ciò, anche al fine di evitare di esporre i risparmiatori, in caso di enti di interesse pubblico, ad effetti sull'andamento dei titoli conseguenti ad eventuali interruzioni, a distanza di tempo, degli incarichi di revisione conferiti e a periodi di *vacatio* nei controlli contabili in attesa di nuove nomine.

Par. 8 – Iscrizione all'albo

Ad avviso di Assirevi, occorrerebbe ipotizzare disposizioni transitorie per la prima costituzione del nuovo albo unico e per il passaggio dei soggetti attualmente iscritti nel registro e nell'albo speciale.

Sotto un profilo più prettamente operativo, l'Associazione ritiene che la richiesta alle società di revisione di fornire il "*numero di iscrizione dei revisori di cui la società si avvale per l'esercizio dell'attività di revisione, o che ad essa sono associati in qualità di soci o ad altro titolo*" (cfr. Documento di Consultazione, pag. 23) potrebbe rappresentare un onere estremamente gravoso, alla luce del *turnover* elevato riscontrabile nella prassi.

Del resto, tale informazione risulterebbe già assicurata dall'obbligo, in capo a ciascuna persona fisica iscritta al nuovo albo (e, dunque, tutti i dipendenti delle società di revisione impegnati nello svolgimento del controllo contabile), di comunicare il nome della società di revisione presso la quale egli esercita la propria attività.

Da ultimo, nel Documento di Consultazione si ipotizza di costituire una sezione dell'albo in cui siano compresi i revisori che non hanno ricevuto incarichi per un periodo prolungato. Il Ministero propone altresì la cancellazione definitiva dall'albo di coloro che permangono in tale sezione per un periodo di tre-cinque anni.

Al riguardo, considerato che la misura proposta può sembrare eccessivamente rigorosa, si potrebbe alternativamente prevedere che i revisori "inattivi" possano comunque rimanere iscritti all'albo qualora svolgano attività professionali diverse dalla revisione

contabile in senso stretto ma comunque attinenti a tale materia ovvero partecipino a corsi di formazione supplementari rispetto a quelli cui sono tenuti gli altri iscritti.

Par. 9 – Formazione continua

Nel Documento di Consultazione si ipotizza che la funzione in oggetto venga svolta *“attraverso un sistema di crediti formativi, nel quale l’attività di formazione viene materialmente erogata da enti, pubblici o privati, accreditati dall’organismo [di controllo pubblico]”* (pag. 24).

In proposito, si ritiene opportuno ricordare che, oltre agli ordini professionali e alle associazioni di categoria, quale ad esempio la scrivente, le società di revisione impiegano ingenti risorse (in termini economici e di tempo) nella formazione dei revisori che operano al loro interno.

Si auspica pertanto che tanto Assirevi, quanto le società di revisione sopra richiamate, che dispongono di una struttura organizzativa adeguata per lo svolgimento della formazione continua c.d. *in house*, possano sottoporre detti programmi al processo di accreditamento previsto dal Documento di Consultazione.

In tal modo si eviterebbero duplicazioni ed un uso non adeguato delle risorse già attualmente investite da tali soggetti per la crescita professionale dei revisori.

Sempre nell’ottica di perseguire una maggiore efficienza del sistema, Assirevi condivide la posizione del Ministero secondo cui la nuova regolamentazione in tema di formazione continua *“dovrebbe anche tenere conto della formazione svolta dai revisori in quanto iscritti a un altro albo, in modo da evitare duplicazioni e un appesantimento degli adempimenti”* (cfr. Documento di Consultazione, pag. 24)

Par. 10 – Designazione del revisore

Nel Documento di Consultazione viene sollevato il dubbio circa la compatibilità con la DRC del potere di conferimento d’ufficio dell’incarico da parte della Consob, in caso di inerzia della società (art. 159, comma 1, TUIF).

Viene pertanto ipotizzata anche la possibilità di abrogare tale previsione, pur in presenza di adeguate comunicazioni al mercato e alla Consob per informare che l'ente di interesse pubblico in questione è rimasto senza revisore e per illustrare le ragioni che hanno determinato tale situazione.

Sul tema, è appena il caso di ricordare che il potere di Consob di conferire d'ufficio l'incarico di revisione in caso di inerzia da parte della società è stato reintrodotta con il Decreto Correttivo alla Legge Risparmio (D. Lgs. 303/2006). Tale previsione era già contenuta nell'art. 2 del DPR 136/75 e successivamente nell'art. 159, comma 6, TUIF ed è stata poi eliminata nella rivisitazione del TUIF ad opera della Legge Risparmio. Al fine di colmare tale lacuna è, per l'appunto, intervenuto l'art. 16 del Decreto Correttivo. Ad avviso di Assirevi, la modifica prospettata merita di essere attentamente ponderata alla luce degli effetti che essa è idonea a generare.

Basti considerare che, in caso di società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, l'assenza in capo a Consob del potere di conferire d'ufficio l'incarico potrebbe originare un possibile provvedimento di sospensione del titolo da parte di Borsa Italiana S.p.A., con conseguente negativa ricaduta sul mercato dei risparmiatori che si troverebbero senza revisione contabile, da un lato, e senza la possibilità di negoziare i titoli sul mercato, dall'altro lato.

Del resto, occorre ricordare che la mancanza di qualsivoglia previsione in ordine ad ipotesi di conferimento dell'incarico di revisione "d'ufficio" si riscontra già attualmente per le società obbligate al controllo contabile ai sensi del codice civile.

Tale lacuna normativa genera, a ben vedere, conseguenze non trascurabili.

In effetti, dato l'interesse generale alla continuità della revisione, il revisore che ha esaurito il proprio incarico, pur in assenza di una espressa disciplina codicistica del regime di *prorogatio*, si trova frequentemente a proseguire nell'attività in assenza della deliberazione dell'assemblea dei soci avente ad oggetto il rinnovo dello stesso. In tali circostanze, questi non dispone di strumenti idonei ad obbligare la società ad adempiere alle previsioni normative e può unicamente sollecitare l'intervento del collegio sindacale nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza sull'osservanza della legge.

L'Associazione auspica che le problematiche sopra richiamate siano tenute in debito conto nell'ambito del recepimento della DRC, con riguardo sia al mantenimento del potere di conferimento d'ufficio in capo a Consob, sia all'eliminazione dell'incertezza in ordine al tema della *prorogatio*.

Assirevi ritiene altresì opportuno ricordare che, in tema di designazione del revisore, la DRC evidenzia la necessità di un confronto dialettico tra due diversi soggetti (organo di amministrazione o di controllo, da un lato, e comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, dall'altro lato). Tale dialettica è finalizzata ad assicurare un'efficace verifica sulla scelta del revisore medesimo.

Sotto questo profilo, la disciplina vigente nel nostro ordinamento non può che essere considerata carente.

Nel processo di conferimento dell'incarico al revisore, infatti, manca una specifica previsione normativa che prescriva una qualsivoglia forma di confronto tra il collegio sindacale e l'organo gestionale.

Il recepimento della DRC potrebbe dunque costituire occasione per colmare tale lacuna.

Par. 11 – Revoca del revisore

Nel Documento di Consultazione è evidenziata la necessità di *“prevedere una disciplina unitaria in materia di revoca”* e si considera l'opportunità di *“mantenere il potere di approvazione della delibera di revoca da parte del Tribunale o di Consob”* (cfr. pag. 27 e 28).

La scrivente Associazione non può che condividere tale impostazione.

In effetti, è senz'altro opportuno che il procedimento di revoca del revisore sia omogeneo, a prescindere dalla circostanza che la società conferente l'incarico possa essere annoverata, o meno, tra gli enti di interesse pubblico.

Inoltre, per evitare ipotesi di strumentalizzazione dell'istituto in esame, Assirevi ritiene fondamentale che permanga una forma di controllo sulla delibera di revoca, da parte dell'autorità che sarà designata ad espletarlo. Sarà comunque necessario fare in modo che detta procedura di controllo si svolga con una tempistica compatibile con le esigenze societarie.

Inoltre, appare necessario che la nuova disciplina chiarisca espressamente il momento in cui la revoca diviene efficace ed il revisore uscente si può ritenere sollevato dagli obblighi relativi all'adempimento dell'incarico.

Par. 12 – Dimissioni del revisore

Assirevi non ritiene pienamente condivisibile l'interpretazione fornita nel Documento di Consultazione secondo cui la possibilità di dimissioni del revisore sarebbe già consentita dal sistema vigente sulla base dell'art. 1727 cod. civ. in tema di rinuncia del mandatario.

La natura dell'incarico di revisione, in relazione alla cui stabilità sussiste un interesse ampio e generale, non consente infatti di sostenere la possibilità di lasciare alla libera valutazione delle parti l'interruzione dello stesso.

L'Associazione, pertanto, ritiene opportuno che, nell'ambito del recepimento della DRC, il Legislatore nazionale introduca espressamente l'istituto delle dimissioni del revisore. Esso consentirebbe, infatti, in determinate circostanze, la possibilità di un'attivazione diretta del revisore che, diversamente, allo stato attuale, rimane un mero soggetto passivo delle scelte della società revisionata in ordine all'interruzione dell'incarico.

Inoltre, occorrerà fare in modo che le prospettate ipotesi di interruzione unilaterale e risoluzione consensuale dell'incarico intervengano in presenza di specifiche condizioni e siano soggette a procedure di controllo da parte di un'autorità a ciò deputata.

Anche con riguardo alla fattispecie delle dimissioni, appare necessario che la nuova disciplina chiarisca espressamente il momento in cui esse divengono efficaci ed il revisore uscente si può ritenere sollevato dagli obblighi relativi all'adempimento dell'incarico.

Par. 13 – Principi di revisione

Assirevi condivide le proposte formulate sull'argomento dal Ministero nel Documento di Consultazione.

L'Associazione auspica che la procedura di recepimento dei principi di revisione internazionali sia completata in tempi rapidi.

Al riguardo, appare senz'altro utile la definizione di adeguate norme transitorie da applicare fino al completamento del processo di *endorsement*.

Par. 14 – Revisione legale dei conti consolidati

Assirevi condivide la proposta formulata nel Documento di Consultazione in ordine alla necessità di prevedere *“la responsabilità piena del «revisore di gruppo» per la relazione di revisione dei conti consolidati”* a prescindere dalla circostanza che la società conferente l’incarico possa essere annoverata o meno tra gli enti di interesse pubblico.

Tale principio, infatti, è sancito dall’art. 27 della DRC, norma riferibile alla generalità delle attività di revisione prescritte per legge.

Ciò premesso, pare opportuno a questa Associazione ricordare una difficoltà interpretativa generatasi a seguito dell’introduzione dell’art. 165, comma 1-bis, TUIF in tema di responsabilità del revisore della capogruppo.

Ci si riferisce, in particolare, all’effettiva possibilità di estendere alle società collegate il contenuto dell’art. 165, comma 1-bis, TUIF. La disposizione, come noto, stabilisce che *“la società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo”* e prevede specifici poteri di attivazione che, *“a questo fine”*, la società di revisione della capogruppo può esercitare nei confronti delle *“altre società appartenenti al gruppo”*.

In primo luogo, ad avviso di Assirevi, rileva il tenore letterale della norma in esame. In effetti, l’art. 165, comma 1-bis, TUIF fa riferimento ad una responsabilità *“per la revisione del bilancio consolidato di gruppo”* e attribuisce al revisore principale una serie di poteri proprio al fine di consentire l’assunzione di detta responsabilità (*“a questo fine”*) e per evitare il configurarsi di una sorta di responsabilità oggettiva in capo al revisore della capogruppo.

Come è noto, nel nostro ordinamento non esiste una definizione normativa e sistematica di gruppo di società, ma è pressoché pacifico che le società collegate, per loro natura, non debbano considerarsi appartenenti ad un gruppo.

Alla luce del tenore letterale della seconda parte dell’art. 165, comma 1-bis, TUIF, qualora la responsabilità unitaria in esame si estendesse al bilancio delle società collegate il revisore della controllante potrebbe non disporre dei necessari elementi di verifica in relazione a tale bilancio, posto che i poteri conferiti dalla norma sono rivolti

esclusivamente nei confronti dei revisori delle società appartenenti al gruppo, oltre che nei confronti delle società del gruppo stesso.

Ad ulteriore conferma, è possibile rilevare che, nella prassi, in caso di applicazione della norma sulla responsabilità unitaria del revisore ai bilanci delle collegate, ci si potrebbe trovare in concreto in condizioni di difficoltà operative.

In effetti, potrebbe accadere che una società sia contestualmente collegata a due diverse società quotate, o anche controllata da una società quotata e collegata ad una diversa emittente. In tali ipotesi, i revisori di entrambe le società quotate si troverebbero ad avere una piena responsabilità ai sensi dell'art. 165, comma 1-bis, TUIF con riferimento al bilancio della collegata/controllata. Conseguentemente, tali revisori, in linea di principio, avrebbero motivo di fornire al revisore della collegata/controllata istruzioni per le verifiche sul bilancio di quest'ultima, con evidenti rischi di sovrapposizioni e incertezze.

Inoltre, nella stessa fattispecie, la presenza di una società collegata determinerebbe, in caso di redazione di bilancio consolidato, la piena responsabilità del revisore della capogruppo anche con riferimento al bilancio della collegata in questione. Viceversa, in assenza della predisposizione di un bilancio consolidato, il revisore della capogruppo potrebbe non assumere alcuna responsabilità con riferimento al bilancio di tale collegata. E ciò, senza che sia riscontrabile qualsivoglia differenza di posizione o trattamento della partecipazione nella collegata tra il primo e il secondo caso.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, Assirevi auspica pertanto che, in sede di recepimento della DRC, il Legislatore nazionale, chiamato ad estendere la responsabilità del revisore della capogruppo anche alle società assoggettate a controllo contabile in virtù di disciplina diversa dal TUIF, provveda nel contempo a risolvere la problematica generata dall'art. 165, comma 1-bis, TUIF attraverso l'espressa esclusione delle società collegate dall'ambito di applicazione della norma.

Inoltre, ad avviso della scrivente Associazione, sarebbe opportuno lasciare ai principi di revisione la definizione del contenuto e delle modalità di conservazione della documentazione che il revisore del gruppo è chiamato a mantenere presso di sé all'esito delle verifiche.

Par. 16 – Controllo della qualità

Sul punto, Assirevi sottolinea l'opportunità di prevedere che le linee guida per lo svolgimento del controllo di qualità siano individuate tenendo conto dei principi di revisione internazionali e della recente Raccomandazione emanata il 6 maggio 2008 dalla Commissione Europea in tema di "*External quality assurance*".

In particolare, tale Raccomandazione prevede che i soggetti deputati a svolgere i controlli di qualità siano, oltre alla "*public oversight authority*", qualsiasi altro "*appropriate body to which execution of inspections has been delegated*".

All'art. 6 della Raccomandazione sono precisati i requisiti che devono presentare tali entità delegate all'esecuzione delle ispezioni.

Assirevi auspica che le indicazioni provenienti dal legislatore europeo siano tenute in considerazione nel recepimento della DRC.

Par. 17 – Deontologia professionale

Ad avviso di Assirevi, la creazione di codici di deontologia professionale potrebbe generare inutili sovrapposizioni in quanto i principi di revisione già contengono sezioni dedicate a tali tematiche.

Par. 18 – Riservatezza e segreto professionale

Anche con riferimento alla riservatezza e al segreto professionale, l'Associazione sottolinea che l'introduzione di regole a livello normativo potrebbe generare inutili sovrapposizioni in quanto i principi di revisione già contengono specifiche previsioni al riguardo.

Par. 19 – Controllo pubblico

L'art. 32 DRC evidenzia la necessità di creare un sistema unitario che *“assume la responsabilità finale del controllo dell'abilitazione ed iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, dell'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo della qualità e dei principi di revisione, della formazione continua, del controllo della qualità e dei sistemi investigativi e disciplinari”*.

Il modello di controllo pubblico descritto nel Documento di Consultazione prevede la coesistenza di due autorità di vigilanza - Consob e l'Organismo di nuova costituzione - destinate ad operare in posizione paritetica.

L'unitarietà del sistema richiesta dall'art. 32 DRC sarebbe quindi garantita dalla stipulazione di un Protocollo di Intesa tra le autorità sopra menzionate.

Un'interpretazione più restrittiva della norma appena menzionata avrebbe potuto condurre anche ad un modello di *oversight* più simile a quello francese (H3C) o spagnolo (ICAC), costituito da un solo soggetto che, pur delegando specifiche competenze ad altre autorità, assume la responsabilità finale del controllo.

Alla luce della scelta operata dal Ministero, il Protocollo di Intesa, destinato a regolamentare molti aspetti operativi connessi al funzionamento del controllo pubblico, sarà pertanto determinante per garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema proposto dal Documento di Consultazione.

In particolare, compito primario di tale accordo dovrà essere quello di evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra le due autorità, nonché di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di responsabilità finale unitaria del sistema previsto dalla DRC.

Inoltre, il Documento di Consultazione prevede che il Protocollo di Intesa abbia tra l'altro ad oggetto la rappresentanza a livello internazionale del sistema di controllo pubblico.

Qualunque sia la decisione che verrà assunta in proposito, Assirevi auspica che le specifiche competenze della professione contabile possano essere tenute in considerazione nell'ambito della rappresentanza del nostro Paese nelle sedi internazionali.

Tutto ciò, in conformità all'intento del legislatore comunitario che ha espressamente previsto all'art. 32, comma 3, della DRC la partecipazione di una minoranza di persone della professione alla direzione del sistema.

Par. 20 – Indipendenza ed obiettività

Assirevi condivide pienamente l'impostazione del Documento di Consultazione secondo cui alcune disposizioni previste nel nostro ordinamento in tema di indipendenza del revisore sono più restrittive rispetto a quanto richiesto dalla DRC.

L'Associazione condivide altresì l'ipotesi formulata dal Ministero di attenuare i limiti imposti da alcune disposizioni nazionali.

In particolare, ad avviso di Assirevi, tale attenuazione dovrebbe riguardare:

- i) l'obbligo di *partner rotation* sancito dall'art. 160, comma 1-quater, TUIF.

Tale norma prevede che l'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non possa essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, oltre i quali il responsabile della revisione non potrà svolgere tale ruolo relativamente alla medesima società, a società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte con essa a comune controllo. Il Legislatore ha inoltre statuito un periodo interruttivo di almeno tre anni (c.d. *cooling-off period*), decorrenti dalla fine dei sei esercizi sopraindicati, al termine del quale è consentito al revisore di tornare a ricoprire il ruolo di responsabile della revisione.

In virtù del richiamo contenuto negli artt. 165, comma 1, e 165-bis, comma 1, TUIF, la *partner rotation* si applica anche ai responsabili della revisione delle società controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo con l'emittente.

Ad avviso di Assirevi, la norma in commento risulta maggiormente restrittiva rispetto alle previsioni della DRC che richiede la *partner rotation* solo con riferimento al responsabile della revisione dell'ente sottoposto a revisione ed un *cooling-off period* minimo di due anni (art. 42).

Inoltre, l'ambito di applicazione dell'art. 160, comma 1-*quater*, TUIF determina impatti sulla qualità e l'efficacia dell'audit, tenuto conto delle necessarie competenze tecniche richieste ai responsabili della revisione, soprattutto in presenza di gruppi e società appartenenti a specifici settori di mercato.

Le difficoltà di sostituzione dei responsabili firmatari sono poi ancor più significative con riferimento alle società di revisione di piccole e medie dimensioni che, all'interno di un gruppo quotato, possono più frequentemente essere incaricate dell'attività di revisione di società controllate dalla capogruppo o collegate a quest'ultima.

In tale contesto, ad avviso di Assirevi, l'attuazione della DRC potrebbe essere l'occasione per circoscrivere l'estensione del divieto di cui all'art. 160, comma 1-*quater*, TUIF, escludendo dalla sua applicazione quantomeno i responsabili della revisione a) delle società collegate e b) delle società controllate di quotate che non rivestano significativa rilevanza, nonché per allineare il *cooling-off period* triennale attualmente previsto a quello di due anni indicato dalla DRC.

- ii) il divieto di circolazione delle risorse professionali sancito dall'art. 160, comma 1-*quinquies*, TUIF.

Tale divieto, di durata triennale, è esteso anche alle società controllanti e controllate dalla società revisionata. Diversamente, in base alla DRC, l'indipendenza del revisore sarebbe sufficientemente salvaguardata imponendo il divieto in esame al solo ente sottoposto alla revisione contabile e fissando un *cooling-off period* di due anni (art. 42).

In sede di recepimento della DRC, si potrebbe dunque valutare una modifica dell'art. 160, comma 1-*quinquies*, TUIF al fine di:

- escludere dall'ambito di applicazione della norma quantomeno le società controllate che non rivestano significativa rilevanza nell'ambito del gruppo;
- prevedere che il divieto di circolazione delle risorse professionali riguardi esclusivamente i soggetti per i quali il trasferimento dalla società di revisione alla società revisionata sia in grado effettivamente di compromettere l'indipendenza del revisore, così come previsto dall'art. 22 della DRC;

- allineare il *cooling-off period* triennale attualmente previsto a quello di due anni indicato dalla DRC.

Peraltro, l'attuazione della DRC potrebbe rappresentare l'occasione per porre rimedio ad altri limiti che l'art. 160, comma 1-quinquies, TUIF presenta.

A ben vedere, infatti, in virtù di tale norma la società di revisione si trova a sopportare conseguenze derivanti da scelte che non ha alcun potere di impedire, in quanto rientranti nell'esclusiva sfera decisionale di altri soggetti e, in particolare, relative all'ambito delle scelte lavorative di un individuo.

Basti considerare che l'inosservanza dell'art. 160, comma 1-quinquies, TUIF potrebbe comportare la revoca d'ufficio da parte della Consob dell'incarico di revisione (art. 159, comma 6, TUIF), senza viceversa avere alcuna conseguenza sui soggetti individuati dalla norma e che intenzionalmente hanno posto in essere il comportamento vietato. Del resto, a fronte della violazione del divieto in esame, l'art. 160, comma 1-octies, TUIF prevede una sanzione amministrativa fino a € 500.000, senza tuttavia chiarire quali siano i destinatari della medesima. In effetti, qualora si volesse individuare nella società di revisione il soggetto cui comminare il provvedimento sanzionatorio, occorrerebbe valutarne l'equità, considerando che il comportamento inadempiente al dettato normativo viene posto in essere da soggetti ben distinti da quest'ultima, nei cui confronti la società di revisione non dispone di alcuno strumento coercitivo.

Assirevi ritiene dunque auspicabile che la disciplina in esame venga modificata in modo tale che le conseguenze derivanti dalla violazione del divieto alla circolazione delle risorse professionali delle società di revisione siano poste in capo all'emittente (o alle sue controllanti e controllate), considerato che solo tali entità hanno nella propria disponibilità giuridica la scelta di avvalersi o meno delle risorse professionali in relazione alle quali è statuito il divieto.

Sotto un diverso profilo, il recepimento della DRC potrebbe rappresentare l'occasione per riconsiderare anche l'ambito di applicazione del divieto per la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete di fornire non audit services (art. 160, comma 1-ter, TUIF).

Tale divieto opera con riferimento alla società revisionata ai sensi del TUIF, alle sue controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo.

Ulteriore estensione è prevista per le società quotate. Infatti, in virtù del richiamo contenuto negli artt. 165, comma 1, e 165-bis, comma 1, TUIF, il divieto sopra ricordato si applica anche alla revisione delle società controllate da emittenti quotate, delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo.

Al riguardo, non è prevista alcuna distinzione in ordine alla nazionalità delle società a favore delle quali i *non audit services* potrebbero essere prestati, né alla nazionalità del revisore o delle altre società del suo *network* coinvolte nell'espletamento dei *non audit services*.

La questione dell'applicazione extraterritoriale di previsioni di tale natura è stata recentemente oggetto di un esame riguardante la compatibilità delle norme in questione con la DRC, il Trattato CE e il General Agreement on Trade in Services (GATS).

In un parere di un primario studio legale internazionale, emanato su incarico di un soggetto europeo potenzialmente interessato dall'ambito di applicazione del divieto di prestazione di *non audit services*, è stato sostenuto che l'art. 24, comma 1, del Code of Ethics francese contrasterebbe i) con l'art. 34 DRC che sancisce il principio della "home-country regulation"; ii) con l'art. 49 del Trattato CE in materia di libera prestazione di servizi all'interno della Comunità Europea; iii) con l'art. 43 del Trattato CE in tema di libertà di stabilimento; iv) con l'art. VI del GATS in tema di restrizioni alla prestazione di servizi tra gli stati aderenti al WTO.

L'art. 24, comma 1, del Code of Ethics prevede che, in caso di fornitura di servizi da parte di un membro del *network* cui appartiene il *commissaire aux comptes* a soggetti controllanti o controllati dalla società i cui conti sono oggetto di revisione ad opera del *commissaire aux comptes*, questi si deve assicurare che la sua indipendenza non sia intaccata dalle citate prestazioni di servizi. Il secondo comma prevede poi un elenco di servizi la cui prestazione, ad opera di un membro del *network* cui appartiene il *commissaire aux comptes*, a favore di soggetti controllanti o controllati dalla società revisionata, inficia l'indipendenza dello stesso *commissaire aux comptes*.

Secondo la posizione espressa nel parere, l'applicabilità dell'art. 24 del Code of Ethics non sarebbe limitata alla Francia, nella misura in cui esso inciderebbe sui servizi prestati ovunque nel mondo, da parte di un soggetto membro del *network* cui appartiene il *commissaire aux comptes*, a favore di ciascuna delle società appartenenti al gruppo della società revisionata.

Nel parere si afferma poi che l'art. 24 del Code of Ethics contrasterebbe con le disposizioni dettate in materia dalla Direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati. In particolare, l'art. 24 prevede che l'indipendenza del *commissaire aux comptes* possa essere intaccata dallo svolgimento, da parte di società appartenenti al *network* di quest'ultimo, di determinati servizi a favore di soggetti controllanti o controllati dalla società revisionata, mentre la Direttiva farebbe riferimento soltanto alla prestazione di servizi diversi dalla revisione a favore unicamente della stessa società revisionata. Inoltre, l'art. 24, come del resto l'art. 160, comma 1-ter TUIF vigente nel nostro ordinamento, prevede una lista di servizi la cui prestazione, ad opera di società appartenenti al *network* del *commissaire aux comptes* a favore della società revisionata o di soggetti controllanti o controllati da quest'ultima, intaccherebbe automaticamente l'indipendenza del *commissaires aux comptes*, mentre la Direttiva fa riferimento alle conclusioni che trarrebbe un terzo informato, obiettivo e ragionevole e dunque consentirebbe una analisi caso per caso.

L'effetto della asserita applicazione extraterritoriale dell'art. 24 del Code of Ethics sarebbe, sempre secondo il parere, quello di restringere la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento e tali restrizioni non sarebbero giustificate poichè non rispetterebbero le condizioni fissate dalla Corte Europea di Giustizia in tema di necessità e proporzionalità. In particolare, la circostanza che le previsioni dell'art. 24 del Code of Ethics vadano molto oltre le disposizioni della Direttiva dimostrerebbe di per sé la non proporzionalità della normativa francese.

In base alle conclusioni raggiunte nel suddetto parere è stata avviata una contestazione formale in sede comunitaria nei confronti della Francia.

Analogo parere è stato emesso con riferimento all'art. 160, comma 1-ter, TUIF il cui contenuto, come si può notare, presenta significative analogie con la disposizione francese in tema di divieto di prestazione di non audit services.

Pertanto, non può escludersi che, in assenza di interventi normativi, anche nei confronti dell'ordinamento nazionale possa essere avviata una contestazione da parte delle autorità comunitarie.

Da ultimo, Assirevi ritiene opportuno evidenziare che alcuni degli interventi di modifica ipotizzati nel Documento di Consultazione appaiono, a ben vedere, superflui in quanto hanno ad oggetto previsioni già esistenti nel nostro ordinamento.

In particolare, l'obbligo di conferma annuale dell'indipendenza del revisore è già contenuta nel Principio di Indipendenza (par. 4.5.2.2.) mentre l'obbligo del revisore di discutere con la società conferente l'incarico i rischi di indipendenza e le misure adottate per limitare tali rischi è già disciplinato dal Regolamento Emittenti e dal Principio di Indipendenza (rispettivamente artt. 149-*quater*, 149-*quinquies*, 149-*septies*, 149-*octies*, 149-*novies*, 149-*undecies* e par. 4.5).

Par. 21 – Indagini e sanzioni

In linea generale, Assirevi condivide la proposta formulata nel Documento di Consultazione in relazione al riordino della disciplina vigente in tema di sanzioni dei revisori. Tale intervento, infatti, potrà contribuire senz'altro a realizzare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasione contenuti nell'art. 30, comma 1, DRC.

Peraltro, nell'ambito del riordino dell'attuale quadro sanzionatorio, sarebbe opportuno valutare un intervento di modifica anche con riguardo alla sanzione tributaria recentemente introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 (nuovo art. 9, comma 5, D. Lgs. 471/1997).

Ad avviso dell'Associazione, infatti, con tale sanzione si attribuisce a soggetti (Amministrazione Finanziaria e Commissioni Tributarie), prevalentemente orientati all'analisi della materia fiscale, la competenza a valutare il rispetto da parte del revisore delle disposizioni e dei principi che rappresentano il quadro di riferimento dell'attività di revisione, già propria del giudice ordinario. Inoltre, la possibile compresenza di procedimenti giudiziari sulla stessa materia, potrebbe generare un contrasto tra le conclusioni raggiunte in ordine alla medesima fattispecie da un giudice ordinario e da un giudice tributario.

Par. 22 – Responsabilità civile

Preliminarmente, occorre segnalare che la ricostruzione della disciplina della responsabilità elaborata nel Documento di Consultazione non appare pienamente

condivisibile. In particolare, Assirevi non concorda con l'interpretazione secondo cui nel nostro ordinamento sarebbe già vigente un sistema di responsabilità proporzionale. In effetti, al di là di quanto indicato nell'art. 2407 cod. civ., esistono nel nostro ordinamento principi generali in tema di responsabilità solidale che i Tribunali riconoscono applicabili nei confronti del revisore.

In virtù di tali principi, il revisore, quale "*deep pocket defendant*", si trova a rispondere per l'intero danno, salvo poter esercitare il diritto di regresso verso i coobbligati solidali.

Tuttavia, il regresso normalmente si rivela infruttuoso, in quanto gli altri coobbligati, in genere convenuti insieme alle società di revisione, che hanno ricoperto il ruolo di amministratori e sindaci, sono persone fisiche.

Di fatto, quindi, in capo al revisore rimane in via definitiva l'intero carico degli obblighi risarcitori indipendentemente dalla quota di danno effettivamente a lui riconducibile.

Assirevi, pertanto, condivide l'opportunità di eliminare il richiamo all'art. 2407 cod. civ., attualmente contenuto negli artt. 2409-sexies cod. civ. e 164 TUIF. Tuttavia, per assicurare l'effettività del principio di responsabilità parziaria in capo al revisore, secondo l'Associazione sarebbe altresì necessario esplicitare l'assenza di solidarietà del revisore con altri potenziali corresponsabili.

In secondo luogo, Assirevi ribadisce che la responsabilità parziaria non è da sola sufficiente per evitare il rischio di uscita dal mercato delle società di revisione. Anche in presenza di una responsabilità parziaria, infatti, sarebbe comunque a priori incerta la quota percentuale di responsabilità e l'importo del risarcimento che le corti potrebbero riconoscere in capo alla società di revisione.

Tale incertezza potrebbe riflettersi negativamente sulla capacità delle società di revisione medesime di trovare adeguate coperture assicurative a costi sostenibili.

In relazione a tali circostanze, inoltre, risulta altamente improbabile che nuove società, specie se di dimensioni contenute, possano affacciarsi sul mercato della revisione e competere, a parità di condizioni, con gli operatori già presenti.

Del resto, un regime di responsabilità non equilibrato rende la professione del revisore eccessivamente rischiosa e dunque poco appetibile per qualificate risorse professionali, con inevitabili conseguenze in ordine al mantenimento dei livelli qualitativi di tale attività. Già da tempo le società di revisione riscontrano infatti difficoltà nel

reclutamento di nuove valide risorse professionali e l'allontanamento dalla revisione di coloro che, avendo maturato adeguata esperienza, sono idonei ad assumere la qualifica *partners*.

Si ritiene pertanto opportuno che alla natura parziaria della responsabilità si accompagni comunque una limitazione della responsabilità della società di revisione, attraverso l'introduzione di un *liability cap* parametrato al compenso percepito dal revisore.

Tale limite, la cui applicazione sarebbe ovviamente esclusa per i casi di dolo, dovrebbe avere un carattere particolarmente flessibile e riflettere le peculiarità della società revisionata, oltre che le caratteristiche dell'attività di revisione svolta. Più precisamente, il limite di responsabilità dovrebbe essere calcolato come un multiplo del compenso pagato dalla società revisionata a favore del revisore. Tale multiplo dovrebbe al contempo essere tale da garantire, da una parte, l'assicurabilità delle società di revisione e dall'altra, un adeguato livello di protezione per le parti danneggiate.

Le considerazioni sopra esposte da Assirevi sembrano trovare altresì riscontro nelle risultanze finali della consultazione promossa dalla Direzione Generale per il Mercato Interno e i Servizi della Commissione Europea.

In effetti, da tale consultazione è emersa una prevalenza, anche al di fuori della professione contabile, di posizioni favorevoli all'introduzione di una qualche forma di limitazione della responsabilità dei revisori. Con riferimento alle modalità attraverso cui operare tale limitazione, ha trovato conferma anche in tale sede l'adeguatezza, tra le soluzioni alternativamente proposte dalla Commissione, della combinazione tra il principio della responsabilità proporzionale e il *liability cap* basato sui corrispettivi.

Sulla base delle risultanze appena richiamate il Commissario McCreevy, in un discorso tenuto in data 19 dicembre 2007, ha chiarito che: "*I intend to put forward a Recommendation to Member States asking them to limit auditor liability. I do not intend to impose the means by which liability is limited. This will be for each Member State to decide. Existing solutions such as a liability cap, proportionate liability and proportionate liability or, indeed a contractual arrangement between the auditor and the audited firm would all seem adequate means to deal with this issue*".

In base a quanto rappresentato dallo stesso Commissario Mccrevey in un recente intervento del 19 maggio 2008, la Raccomandazione Europea in tema di limitazione della responsabilità dei revisori *“should be adopted by the College before the summer and will follow the line that I indicated before namely that Member State are encouraged to put some form of cap on auditors' liability in place. The precise form of such a cap is left to Member States to decide”*.

Di tale Raccomandazione occorrerà ovviamente tener conto in sede di modifica della disciplina nazionale.

Par. 23 – Revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico

Dalla lettura del Documento di Consultazione non risulta chiara la proposta formulata in ordine all'esistenza, alla composizione e ai compiti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile nel sistema tradizionale.

In particolare, non si comprende se, secondo l'impostazione seguita nel Documento di Consultazione,

- i) il collegio sindacale possa svolgere tutte le funzioni attribuite dall'art. 41 della DRC al comitato per il controllo interno e la revisione contabile, e conseguentemente non sia necessario individuare un altro organo cui affidare tali competenze, ovvero
- ii) non tutte le competenze di cui all'art. 41 della DRC possono essere attribuite al collegio sindacale e dunque è necessario istituire un altro organo a ciò deputato. In tale ultimo caso, occorrerebbe tenere presente tematiche di duplicazione delle funzioni.

Da ultimo, più in generale, si presenta in questo contesto l'opportunità di effettuare un'analisi della normativa italiana in tema di *governance* che attualmente è caratterizzata da numerose situazioni di inefficienza e sovrapposizioni di competenze, quali, ad esempio, ripartizioni di ruoli, funzioni e responsabilità tra organo di controllo, comitato per il controllo interno, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis TUIF, sovrintendente al sistema di controllo interno di cui al Codice di Autodisciplina e organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

ASSIREVI

In tal senso, ad avviso di Assirevi, il recepimento della DRC potrebbe essere l'occasione per procedere ad una razionalizzazione e semplificazione dei controlli attualmente vigenti nel nostro ordinamento.

Milano, 30 maggio 2008